

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 5 gennaio 2010

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2009, n. **236**.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007, n. 3609. Ordinanza Commissario delegato 6 febbraio 2008, n. 2 - Approvazione Piano di intervento "Erosione spondale/officiosità idraulica". Comunità Montana Umbria Nord già Comunità Montana Alto Tevere Umbro, intervento "Riparazione dei danni alluvionali - anno 2005 - sul Torrente Selci-Lama in Comune di Città di Castello". Presa d'atto perizia di variata distribuzione di spesa Pag. 4

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 settembre 2009, n. **1221**.

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1 - Misura 126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione. Disposizioni procedurali per l'implementazione della misura Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 ottobre 2009, n. **1456**.

Approvazione schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori sangue Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2009, n. **1755**.

L.R. n. 32/98 e D.G.R. n. 739/2009: attribuzione ulteriore finanziamento alla chiesa di S. Maria della Pietà nel comune di Umbertide. Revoca finanziamento chiesa di S. Biagio nel comune di Cannara Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 ottobre 2009, n. 1456.

Approvazione schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori sangue.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Maurizio Rosi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare e di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 6, comma 1, lettera b) della L. 219/05 (*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*) l'allegato "Schema-tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella forma e nei contenuti così come validati dalla Consulta tecnico-scientifica per il Sistema regionale sangue, nella sua seduta del 5 ottobre 2009;

3) di delegare l'assessore alla Sanità e servizi sociali alla sottoscrizione della relativa Convenzione;

4) di dare mandato al Servizio II° della Direzione regionale Sanità di apportare eventuali modifiche, laddove si dovessero rendere necessarie;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Rosi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Approvazione schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori sangue.**

In data 20 marzo 2008, la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'"Accordo", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue.

Il citato articolo vincola le Regioni alla adozione di uno schema tipo per la stipula di Convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue, quale presupposto indispensabile e necessario al fine di permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali proprie del SSR.

Lo schema tipo di convenzione individua, tra l'altro, anche le tariffe di rimborso delle attività associative il più uniformi possibili su tutto il territorio nazionale e, a maggior ragione, su quello regionale.

Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue, la più ampia partecipazione alla definizione ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, attraverso anche organismi collegiali, in analogia a quanto previsto a livello nazionale dalla normativa vigente.

La Regione Umbria, ha predisposto, attraverso il Servizio II, Sezione IV della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, l'allegato schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di Sangue, facendo proprie le indicazioni scaturite dal sopraccitato "Accordo".

Tale bozza di "schema" è stata poi portata in seno alla Consulta tecnico-scientifica per il Sistema regionale sangue, che nella sua seduta del 5 ottobre c.a. ha provveduto alla sua validazione nel rispetto dei contenuti e dei principi dell'"Accordo".

Per quanto concerne i termini generali e l'oggetto della convenzione, si rinvia alla stesura dell'articolato allegato, in cui è ribadita e riconfermata la partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue alla programmazione regionale e locale, nonché la promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti.

Particolare attenzione viene posta alla organizzazione della chiamata e della raccolta del sangue e dei suoi componenti, gestite dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue.

La Regione e le associazioni perseguono l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua e la tutela del donatore e la promozione della sua salute.

La convenzione stessa provvede a regolamentare anche i dovuti rapporti economici, l'accesso ai documenti amministrativi nonché la prevista copertura assicurativa.

Si ritiene opportuno che, se non intervengano nuovi provvedimenti di legge, la durata della convenzione, possa estendersi fino a cinque anni come durata, in considerazione anche delle clausole di salvaguardia previste all'interno della stessa convenzione.

È altresì avvertita la esigenza, da parte di questa Amministrazione, di porre mano ad un completo riordino di tutta la materia inerente il Sistema sangue, al fine di adeguarla e rimodularla all'insegna della nuova normativa vigente, fatte proprie le indicazioni del PSR 2009-2010.

Perugia, lì 6 ottobre 2009

L'istruttore
F.to FRANCO MANCINI

Schema tipo per la stipula di Convenzioni con le Associazioni e Federazioni di Donatori Sangue.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, comma 1, lett.b) della Legge 21.10.05, n. 219, concernente: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati."

Tra la Regione dell'Umbria, le Aziende Sanitarie dell'Umbria e le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue dell'Umbria;

Visto il " Piano Sanitario Regionale 2009-2011 ", di cui alla Delibera del Consiglio Regionale dell' Umbria n°298/09;

Vista la L. 21.10.2005. n°219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ";

Visto l' "Accordo, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett.b), della legge 21 ottobre 2005, n° 219, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", del 20 Marzo 2008;

Visto il D.M. 17 luglio 1997, n° 308 del Ministero della Sanità, concernente regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei Centri di Coordinamento e Compensazione in materia di sangue ed emoderivati ;

Visto il D.M. 1 marzo 2000 del Ministero della Sanità, recante adozione del progetto relativo al Piano Nazionale Sangue e Plasma per il triennio 1999-2001;

Visto il D.P.C.M. 1 settembre 2000 recante approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi minimi, per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale;

Visto il D.M. 7 settembre 2000 del Ministro della Sanità, recante disposizioni relative all'importazione e all'esportazione di sangue e di emocomponenti per uso terapeutico, diagnostico e profilattico;

Vista la Direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la Direttiva 2001/83/CE;

Visto il D.M. 3 marzo 2005 del Ministro della Salute, recante caratteristiche e modalità per la raccolta di sangue e di emocomponenti;

Visto il D.M. 3 marzo 2005 del Ministero della Salute, concernente protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti;

Vista la L.R. n°10 dell'11.03.1985, " Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue ";

Vista la L. 11.08.1991 n° 266, legge-quadro sul Volontariato;

Vista la DGR n° 427 del 9 marzo 2005;

Vista la DGR n°1226 del 01 settembre 2004:" Rivalutazione rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per l'anno 2004 e 2005. Disposizioni".

Tutto ciò premesso

Tra la Regione Umbria, le Aziende Sanitarie dell'Umbria, e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue dell'Umbria si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1- (*Principi generali*).

1. La presente Convenzione dà applicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 21 ottobre 2005, n°219, nonché del relativo “Accordo Stato-Regioni” del 20 marzo 2008, ai principi generali ed ai criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Umbria, le Aziende Sanitarie dell'Umbria, e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue dell'Umbria, per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali, sulla base degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale.

Art.2- (*Garanzie generali*).

1. La Regione Umbria garantisce , a tutte le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui all'art 1, firmatarie la presente Convenzione, la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali.

2. Tale partecipazione si espleta anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra all'interno di organismi collegiali, all'uopo costituiti sia a livello regionale che locale, quali il Centro Regionale Sangue (in fase di costituzione al momento della stipula della presente) e la Consulta Tecnico-Scientifica per il Sistema Regionale Sangue , in analogia a quanto previsto a livello nazionale dalla normativa vigente.

Art 3- (*Destinatari della convenzione*).

1. Possono accedere alla stipula della presente Convenzione esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue dell'Umbria il cui Statuto corrisponda alle finalità previste dalla L. 219/05 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e regolarmente iscritte ai registri regionali del Volontariato di cui alla L. 266/91 e alla L.R. n°9/87.

Art.4- (Finalità e principi della Convenzione).

1. Il presente schema tipo di Convenzione è stato redatto in applicazione dei principi di cui all'art. 1 ed assicura il perseguimento delle seguenti finalità:

la Regione, di concerto con i soggetti firmatari la presente Convenzione,

a) garantisce la partecipazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;

b) incentiva, agevola e promuove la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;

c) promuove l'informazione dei cittadini e la formazione dei donatori;

d) promuove lo sviluppo del Volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

e) definisce le modalità di raccordo organizzativo degli stessi con il sistema trasfusionale del SSR, sostenendo lo sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni;

f) sviluppa la gestione informatizzata delle attività a diverso titolo riferibili alle attività trasfusionali;

g) promuove la tutela del Donatore, incentiva lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue, di programmi di miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dai soggetti firmatari la presente convenzione e di programmi di sviluppo della osservazione epidemiologica;

h) provvede a finanziare le attività oggetto della presente convenzione, definendo la durata, la validità, le modalità e gli organismi di controllo della applicazione e del rispetto in riferimento alla applicazione della Convenzione stessa;

Art.5- (*Organismi Regionali*).

- 1. Per l'Umbria, l'organismo collegiale all'interno del quale hanno rappresentanza i soggetti associativi di cui sopra, è la *Consulta Tecnico-Scientifica per il sistema regionale sangue*, istituita con L.R. 11 marzo 1985, n° 10 ed il Centro Regionale Sangue, (in fase di costituzione al momento della stipula della presente), alle cui normative si rinvia per quanto concerne le funzioni e le competenze**

Art.6- (*Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti*).

- 1. La Regione Umbria e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui sopra, firmatari la presente Convenzione, si impegnano a concordare e a porre in essere azioni finalizzate:**

- a) al reclutamento di nuovi donatori e alla fidelizzazione degli stessi,**
- b) allo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione alla salute e di formazione,**
- c) alla elaborazione, produzione e attuazione di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale.**
- d) ad incentivare la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.**
- e) allo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi**
- f) alla tutela dei donatori e dei riceventi, con azioni di promozione della salute rivolte ai donatori di sangue e alla popolazione in generale;**

- 2. Le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue possono progettare, elaborare e svolgere in forma anche autonoma, le azioni di cui sopra, nel rispetto sempre delle indicazioni della Programmazione Sanitaria Regionale e sentita, di norma, la Consulta Tecnico-Scientifica per il Sistema Sangue.**

- 3. Le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue svolgono attività di informazione,**

formazione, aggiornamento e documentazione rivolte ai propri soci, operatori e referenti, nel rispetto sempre delle indicazioni della Programmazione Sanitaria Regionale e sentita, di norma, la Consulta Tecnico-Scientifica per il Sistema Sangue.

Art.7- (*Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue*).

1. La chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente. Il Servizio Immunotrasfusionale (o la Unità di Raccolta) potrà effettuare direttamente la chiamata del Donatore in caso di temporanea impossibilità della Associazione e Federazione di donatori di sangue, dandone comunicazione alla medesima, nelle 24 ore successive alla avvenuta donazione.

2. Specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata possono essere concordate tra la Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, di cui sopra, con il ricorso all'utilizzo di procedure di informatizzazione, di coordinamento del servizio di chiamata, di gestione dell'archivio donatori e di creazione di un flusso informativo bi-direzionale, di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari della presente Convenzione e le Strutture Trasfusionali di riferimento.

3. Le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui sopra, firmatari la presente Convenzione, possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento e secondo le modalità da questo indicate, previa autorizzazione della Regione Umbria ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale e sentita la Consulta.

4. Le modalità fissano particolari criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività nonché le modalità di integrazione tecniche e funzionali con il servizio trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi.

5. La raccolta mira al raggiungimento dell'autosufficienza locale, regionale e nazionale.

6. Tutte le strutture del Sistema Trasfusionale Regionale si impegnano a raccogliere quanto sangue si renda disponibile dai donatori inviati dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui sopra, firmatari della presente convenzione.

7. Le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue possono mettere a disposizione, laddove possibile e previa comunicazione ed accettazione, di norma, da parte del Direttore Generale dell'Azienda o in subordine da parte del Direttore del SIT o Dirigente Sanitario Responsabile, propri soci volontari, provvisti del titolo professionale richiesto dalla normativa in materia, al fine di collaborare al miglioramento di tutte le fasi inerenti il prelievo ivi compreso il salasso del donatore, affiancando il personale della struttura sanitaria, sia essa SIT o UR (Unità di Raccolta), previsto dai requisiti minimi della normativa vigente in materia.

8. Per detta prestazione i soci volontari di cui al presente comma non maturano alcun diritto economico o giuridico, fatta salva la copertura assicurativa, di cui meglio esplicitato all'art.12.

9. Le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari la Convenzione:

a) sono nodo della rete informatica regionale del Servizio Trasfusionale;

b) possono avere accesso alla banca-dati della rete di cui al presente articolo, secondo i criteri e nel rispetto delle modalità così come fissate dal SISTRA (Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionale);

c) possono integrare tale rete con oneri a loro carico, al fine di un monitoraggio, anche in tempo reale, della propria realtà, con particolare riferimento all'accesso dei donatori presso tutti i punti di raccolta. L'accesso ed il trattamento dei dati, frutto di questa possibile integrazione, è permesso alle Aziende Sanitarie Regionali, le quali possono utilizzare, quale documento informatico sanitario personalizzato, anche la cosiddetta " card del donatore ".

Art 8 – (*Formazione*).

1. Attraverso lo sviluppo della cosiddetta “buona prassi” e l’organizzazione di programmi specifici di formazione continua, la Regione Umbria (nella fattispecie CRCC e/o Aziende Sanitarie Regionali) e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari la presente Convenzione, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali.

2. Le risorse finanziarie per lo sviluppo ed l’organizzazione di cui al presente articolo sono a carico del CRCC e/o delle Aziende Sanitarie Regionali.

3. La Regione Umbria, (nella fattispecie CRCC e/o Aziende Sanitarie Regionali) in accordo con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari la presente Convenzione, favorisce l’aggiornamento periodico e la continua informazione dei donatori, soprattutto nel caso in cui vengano modificate le tecniche e/o la quantità di prelievo e/o gli indici di regolarità dei singoli esami per la ammissione alle donazioni e quando, anche su richiesta unilaterale, sia ritenuta utile una corretta informazione dei donatori.

Art 9 – (*Tutela del donatore e promozione della salute*).

1. Con la Convenzione di cui al presente schema tipo, la Regione Umbria, di concerto con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari, si impegna a favorire:

- a) il rispetto del diritto all’informazione del donatore;**
- b) l’applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;**
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che veda coinvolto il donatore;**
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;**
- e) l’eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta di quest’ultimo;**
- f) l’implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli**

appositi Comitati Ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori del sangue firmatari la presente Convenzione;

- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del SISTRA;**
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.**

2. Le visite, gli esami, le attività di controllo sulla idoneità del donatore, sulla tutela della sua salute, finalizzati alla pratica della donazione, nonché gli ulteriori esami clinici, strumentali e di laboratorio che dovessero essere disposti dal SIT, sono assicurati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale e a totale carico dello stesso.

3. Nel caso di temporanea o permanente inidoneità del donatore, la relativa comunicazione è trasmessa, entro tre giorni dalla ricezione della risposta degli accertamenti da parte del Servizio, al Direttore Sanitario dell'Associazione e al Donatore interessato.

4. Il donatore temporaneamente inidoneo potrà essere inviato, su suo espresso consenso, dalla Associazione al SIT per i successivi controlli ritenuti necessari.

5. L'avvenuta donazione è certificata ai sensi della legge n°219/05 e annotata sulla tessera personale del donatore.

Art.10- (*Ristoro del donatore*).

1. La Azienda Sanitaria competente garantisce l'accoglienza ed il ristoro del donatore, prima e dopo la donazione, nel rispetto delle modalità concordate con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatarie la presente Convenzione.

2. Le Associazioni possono collaborare, alla gestione della accoglienza e del punto di ristoro del donatore, nel rispetto delle

indicazioni fissate dalla Azienda Sanitaria competente e del relativo capitolato sottoscritto, con oneri di gestione a carico della Azienda.

Art 11 – (*Copertura assicurativa*).

1. Le Aziende Sanitarie dell’Umbria sono tenute a stipulare, d’intesa con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatarie la presente Convenzione, polizze assicurative che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio derivante dal viaggio “in itinere” di andata e ritorno dalla propria residenza anagrafica o dall’ attuale sede di lavoro o dal luogo in cui il soggetto donante si trovi al momento della chiamata, connesso o derivante dall’accertamento dell’idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo o ulteriori esami comunque prescritti dal SIT.

2. Una polizza assicurativa, il cui onere è a carico della Azienda Sanitaria competente, deve essere stipulata per garantire la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Terzi (RCT) a tutti quegli operatori volontari delle Associazioni e Federazioni di donatori sangue che prestano la loro opera presso il SIT o la Unità di Raccolta (di seguito solo UR) per la fattispecie di cui all’art 7 della presente.

3. E’, viceversa, a carico delle Associazioni e Federazioni di donatori sangue l’obbligo e l’onere della stipula di polizze che garantiscano la copertura dei rischi di infortunio per gli operatori volontari che prestano la loro opera presso i SIT e le UR. di cui all’art. 7.

Art.12- (*Comitato paritetico presso la Azienda Sanitaria Regionale*)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 5, secondo comma della L.R. n°10/85, è costituito un Comitato paritetico, composto di un pari numero di rappresentanti della Azienda Sanitaria competente e delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

- 2. Tale Comitato relaziona sullo stato di attuazione della presente Convenzione, elabora proposte e suggerisce possibili soluzioni circa le difficoltà che dovessero insorgere durante l'iter applicativo.**
- 3. Il Comitato è nominato dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria competente, che lo presiede.**
- 4. Il Comitato è composto dal Direttore Generale della Azienda, dal Direttore Sanitario, dal Direttore del SIT o Dirigente Responsabile dei Servizi Trasfusionali, da un operatore sanitario non-medico designato dalla/le strutture trasfusionali e da tre rappresentanti designati dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.**
- 5. Il Comitato si riunisce non meno di una volta al semestre .Per le restanti determinazioni il Comitato si dota e approva, nella sua prima seduta, di un proprio regolamento interno, proposto dal Presidente.**

Art.13- (*Accesso ai documenti amministrativi*).

- 1. Alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione dell'Umbria e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell' 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.**

Art 14- (*Rapporti economici*)

- 1. Con la presente Convenzione la Regione Umbria garantisce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, firmatari e sottoscrittori la presente Convenzione, il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da allegato " A", parte integrante e sostanziale della presente convenzione.**
- 2. Ulteriori accordi potranno prevedere oneri a carico della Regione dell'Umbria per specifici progetti di sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio o il mantenimento di sperimentazioni gestionali o implementazioni di reti informatiche per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza**

3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della L 266/91, art. 8, comma 2.

4. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n° 231 del 9 ottobre 2002.

5. Il versamento di cui al precedente comma avverrà con frequenza mensile per un importo pari al 90% del corrispondente mese dell'anno precedente e con conguaglio trimestrale entro il successivo mese in riferimento alle donazioni effettuate.

6. I rimborsi saranno effettuati a favore delle istanze locali nella misura del 55% e dell'istanza regionale nel restante 45% dell'importo previsto nell'Allegato A.

7. I rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni saranno adeguati, su base annua, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatto salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche

8. Alla liquidazione dei rimborsi spettanti alle Associazioni e Federazioni Donatori Sangue, firmatari la presente convenzione, provvedono le Aziende Sanitarie Regionali.

Art.15- (*Durata*)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni.

2. Le parti firmatarie, previo comune accordo, possono in qualunque momento modificare la Convenzione, per particolari esigenze che dovessero presentarsi.

3. La Convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriore analogo periodo, se non è data disdetta da una delle parti firmatarie, prima dei sei mesi dalla sua scadenza.

Art 16- (*Controversie legali*)

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, è competente, stante la valenza regionale della Convenzione stessa, il Foro di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore alla Sanità
.....

Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria.....

I legali Rappresentanti delle Associazioni e Federazioni donatori Sangue.....

Allegato "A"

Attività:

Rimborsi per le attività associative:

Donazione di sangue.....	20,00 €
Donazione di plasma in aferesi.....	22,50 €
Donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla.....	26,00 €

Rimborsi per le attività di raccolta

(con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale):

raccolta sangue.....	34,75 €
raccolta plasma in aferesi.....	40,72 €
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi).....	40,72 €
donazione multipla.....	40,72 €

*rimborsi per le attività associative più raccolta
(con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale):*

Sangue.....	52,71 €
Plasma in aferesi.....	62,58 €
Piastrine in aferesi (citoaferesi).....	66,49 €
Donazione multipla.....	66,49 €